

I chiarimenti Mite: sconti per chi recupera rifiuti. Esenzioni sulle superfici dei magazzini

Una Tari per ciascuna azienda

Tassazione diversa per industria, artigianato, agricoltura

Pagina a cura
DI GIANCARLO MARZO
E IRENE BARBIERI

Tari su misura per imprese industriali o artigianali e assoluta specialità per i rifiuti prodotti dalle imprese agricole. Oltre alla esclusione totale dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti per le utenze non domestiche, limitatamente alle superfici in cui avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini e i depositi. In più, Tari scontata per le imprese che recuperano i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, in proporzione alle quantità di rifiuti recuperati. E quanto precisa la circolare n. 25359 del 12 aprile 2021 emanata dal Ministero della transizione ecologica (Mite) in ordine all'applicazione della Tari, alla luce delle modifiche alla disciplina apportate dal dlgs n. 116/2020, in materia di rifiuti e imballaggi.

La circolare n. 25359 del 12 aprile 2021. Dopo le ultime modifiche al dlgs 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo unico dell'ambiente (Tua) apportate dal dlgs n. 116/2020, con cui è stata recepita la direttiva (Ue) 2018/851 in tema di rifiuti e imballaggi, si sono moltiplicati i dubbi interpretativi per le utenze non domestiche rispetto all'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Presso atto, dunque, dell'urgente necessità di chiarimenti sul punto, il neonato Ministero della transizione ecologica è intervenuto a sbrogliare la matassa. Lo ha fatto con la circolare n. 25359 del 12 aprile 2021, firmata d'intesa con il Ministero delle finanze per fornire indicazioni di coordinamento tra le fonti normative succedutesi sull'argomento.

Il nuovo concetto di «rifiuti urbani». Il punto di partenza della nota Mite è il concetto di «rifiuti urbani». Con l'entrata in vigore del dlgs n. 116/2020, il legislatore ha provveduto a ridefinire il confine tra i rifiuti urbani e quelli speciali alla luce della normativa unionale, spodestando i comuni della vecchia facoltà di regolamentare l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e, per l'effetto, di percepirne la relativa tassa. A oggi, dunque, per rifiuti urbani devono intendersi esclusivamente quelli di cui al nuovo b-ter) comma 1 dell'art. 183 Tua, nell'ambito dei quali vengono ricompresi i rifiuti pro-

I chiarimenti ministeriali

- Riduzione della quota variabile Tari in caso di attestazione di affidamento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, in misura proporzionale alle quantità dei rifiuti avviati a qualsiasi processo di recupero, previa comunicazione al comune della scelta (comunque revocabile) di affidarsi a un gestore alternativo, da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno e valevole per almeno 5 anni
- Esenzione totale Tari- sia per imprese industriali che artigianali- rispetto alle sole superfici in cui avviene la lavorazione, compresi i magazzini e i depositi anche se non «funzionalmente ed esclusivamente» connessi alle aree di formazione dei rifiuti speciali
- Regolare applicazione Tari per le superfici diverse da quelle di lavorazione:
 - per le imprese industriali, previo frazionamento dell'insediamento tra le varie destinazioni d'uso (uffici, mense, eccetera) e applicazione della tariffa deliberata per attività analoghe
 - per le imprese artigianali, tramite prelievo unitario con tariffa delle specifiche categorie di attività artigianale indicate nel dpr 158/1999

venienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques al dlgs n. 152/2006. Da un lato, quindi, viene adottata una classificazione uniforme dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale; dall'altro lato, viene eliminata la categoria di «rifiuti assimilati».

L'esenzione parziale Tari in caso di affidamento al mercato dei rifiuti urbani. La circolare conferma la possibilità, riservata dall'art. 238, comma 10 Tua alle utenze non domestiche, di affidare i loro rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. A tal fine precisa la necessità di riferire, sotto il profilo tributario, i richiami anacronistici ancora presenti alla cosiddetta tariffa integrata ambientale o Tia2, soppressa dal 2012, alla disciplina tariffaria attualmente in vigore, ossia alla Tari. Ciò posto, laddove l'impresa affidi la raccolta al mercato, viene ammessa a godere di uno sconto del prelievo sui rifiuti, essendo esentata dalla quota variabile Tari in misura proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al recupero. A questo proposito, il Mite chiarisce che il beneficio fiscale è previsto per qualsiasi forma di «recupero», non solo per le ipotesi di «riciclo», come invece disposto dall'originaria disciplina Tari. Tuttavia, rimane comunque dovuta la quota fissa.

Presupposti e vincoli temporali. Come si evince dalla stessa circolare, per

ottenere l'esenzione parziale Tari in caso di affidamento dei rifiuti urbani al mercato è necessaria l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di avvio a recupero dei rifiuti e,

Per l'anno in corso, quindi, ai fini della determinazione delle tariffe, i comuni dovranno già considerare le richieste di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta pervenute entro il



prim'ancora, la comunicazione al comune o al gestore d'ambito, della scelta di affidarsi ad un gestore alternativo, che deve essere effettuata entro il 31 maggio di ciascun anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, dl n. 41/2020 (cosiddetto «decreto Sostegni»). Del pari confermato, almeno per il 2021, il termine fissato al 30 giugno per l'approvazione dei regolamenti Tari da parte dei comuni. Al contrario, il Ministero chiarisce che, per gli anni successivi, la comunicazione dovrebbe essere effettuata l'anno precedente a quello in cui la stessa è destinata a produrre i suoi effetti, in modo da consentire agli enti locali di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche.

prossimo maggio. Con buona pace dei comuni stessi che, proprio con una proposta di emendamento alla legge di conversione del decreto «sostegni», avevano invece chiesto un rinvio al 2022 per l'efficacia delle comunicazioni di fuoriuscita dal servizio pubblico, vista la ristrettezza dei tempi tra le due scadenze (maggio e giugno). Placate, invece, le polemiche scatenatesi rispetto alla durata di efficacia della comunicazione di fuoriuscita, fissata in almeno cinque anni dal dlgs n. 116/2020 e ritenuta potenzialmente discriminatoria per i gestori privati. A questo proposito, la circolare specifica che la comunicazione non è vincolante ai fini dell'affidamento del servizio, potendosi nel corso del quinquennio cambiare operatore privato, o

tornare a quello pubblico, in tale ultimo caso a condizione che il gestore del servizio pubblico abbia la possibilità di riprendere l'erogazione del servizio.

Esenzione totale Tari. Ultimo nodo sciolto, quello relativo all'esenzione totale Tari per le imprese industriali e artigianali, in quanto produttive sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali. Considerando, però, che rimangono speciali i soli «rifiuti della produzione», il Mite ha avuto cura di circoscrivere l'esonerazione del prelievo fiscale, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, alle sole superfici destinate alla lavorazione. A queste ultime, vengono assimilati i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, a prescindere dal fatto che siano «funzionalmente ed esclusivamente» connessi alle aree di formazione dei rifiuti speciali, come invece sembrava richiedere la normativa Tari.

Regolare applicazione Tari per le superfici diverse da quelle di lavorazione. Rimane dovuta la Tari relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani (cioè mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse), ma con modalità diverse a seconda che l'impresa sia industriale o artigianale. In effetti, considerando che dalle attività elencate nell'allegato L-quinques alla parte IV del dlgs n. 152/2006 sono state eliminate le sole imprese industriali, per queste ultime le superfici residue verranno tassate tramite frazionamento in base alla destinazione d'uso e applicazione della tariffa deliberata per attività analoghe (ad esempio, all'area uffici verrà applicata la tariffa degli uffici, all'area vendita la tariffa dei negozi). Diversamente, per quelle artigianali, si procederà tramite prelievo unitario con la tariffa delle specifiche categorie di attività artigianale indicate nel dpr n. 158/1999. Discorso a parte va fatto per le imprese agricole i cui rifiuti, in quanto speciali, risultano esclusi dal nuovo regime previsto per i rifiuti urbani. Ciononostante, grazie alla norma di chiusura dell'allegato L-quinques, quando i detti rifiuti presentano la stessa composizione merceologica dei rifiuti urbani, si potrà procedere al loro conferimento volontario al gestore pubblico.